



CITTA' DI ARONA

REGOLAMENTO INIZIATIVE A FAVORE DELL'ECONOMIA LOCALE

Approvato con delibera Consiglio Comunale n. 78 / 11.11.2014
Modificato con delibera Consiglio Comunale n. 44 / 28.09.2015
Modificato con delibera Consiglio Comunale n. 24 / 09.05.2016
Modificato con delibera Consiglio Comunale n. 27 / 24.05.2021

Articolo 1 OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina la concessione di agevolazioni in favore dei soggetti esercenti le attività di cui al successivo comma 2 che procedono alla riapertura di attività su tutto il territorio comunale, sia per l'ampliamento di esercizi già esistenti che per nuova apertura in locali commerciali chiusi da sei mesi rispetto all'anno per cui si chiede l'agevolazione.
2. Ai fini della concessione delle agevolazioni previste dal presente regolamento, sono ammissibili le iniziative finalizzate alla riapertura di locali ove si svolgono attività imprenditoriali, appartenenti ai seguenti settori: artigianato, turismo, fornitura di servizi destinati a tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e al tempo libero, fornitura di servizi in genere, commercio al dettaglio, somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, ambiente, sport e tempo libero
3. Sono esclusi dall'agevolazione gli esercizi c.d. "compro oro", "sexy shop" e sale scommesse o che detengono al loro interno "slot machine" in quanto attività che esulano dalla finalità dell'Ente di riqualificare nuovamente vie e piazze penalizzate dalla presenza di negozi chiusi.
4. Sono esclusi dai benefici di cui al presente regolamento i subentri a qualunque titolo ad attività già in essere precedentemente interrotte.
5. Sono altresì escluse le aperture di nuove attività e le riaperture, seguite a cessione, da parte del medesimo soggetto, o comunque di gruppi societari direttamente e/o indirettamente riconducibili al medesimo.

Articolo 2 AGEVOLAZIONI

1. Le agevolazioni consistono nell'erogazione di contributi, come di seguito specificato, per il periodo di apertura dell'esercizio successivo al 1° gennaio 2019.
2. La quantificazione del contributo è rapportata alla sommatoria dei tributi comunali dovuti quali TARI, TASI quota conduttore (o eventuale altro tributo equivalente), TOSAP, Imposta sulla Pubblicità, e regolarmente pagati nell'anno precedente alla istanza di erogazione fino al 100% dell'importo.
3. Annualmente, nell'ambito della funzione/missione relativa allo sviluppo economico viene previsto nel bilancio comunale, come intervento/macroaggregato di trasferimento, l'ammontare delle risorse destinate all'incentivazione, che il Responsabile dell'Ufficio Tributi provvederà a ripartire ai richiedenti l'agevolazione.
4. Le agevolazioni decorrono comunque successivamente all'effettivo inizio dell'attività e, dall'effettiva data di decorrenza dell'apertura, desumibile dalle comunicazioni previste dalla normativa vigente.

Articolo 3
SOGGETTI BENEFICIARI

1. Possono beneficiare delle agevolazioni sui tributi comunali previste dal presente regolamento gli esercenti regolarmente abilitati e autorizzati ai sensi della vigente normativa che riutilizzano i citati locali dismessi da sei mesi e così a far data dal 1° gennaio 2019.
2. Per gli esercizi in ampliamento che devono comportare la riapertura nella pubblica via di ingressi o vetrine da sei mesi rispetto all'anno per cui si chiede l'agevolazione, possono beneficiare del contributo per la sola parte relativa all'ampliamento medesimo

Articolo 4
PROCEDURE

1. I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni di cui al presente regolamento devono presentare al Comune di Arona, a partire dal 1 gennaio ed entro il 28 febbraio di ogni anno, apposita istanza di erogazione del contributo redatta su apposito modello, nonché dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al possesso dei requisiti richiesti;
2. Il Comune di Arona, dopo i controlli della dichiarazione del richiedente, determinerà la quantificazione dei contributi, previo riscontro della regolare procedura di avvio e mantenimento dell'attività, fino all'esaurimento delle risorse previste nel bilancio annuale e pluriennale, in ordine cronologico di presentazione delle istanze presentate.
3. La citata quantificazione ed erogazione del contributo, a cura del Responsabile dell'Ufficio Tributi, avverrà in misura proporzionale al numero di mesi di apertura nel triennio considerato che non potrà essere in ogni caso inferiori a sei mesi.

Articolo 5
ULTERIORI CONDIZIONI

1. I contributi di cui al presente regolamento rientrano nel regime del *de minimis* di cui al regolamento della Comunità Europea e, pertanto, per poter usufruire dell'agevolazione, è necessario che non siano superati i limiti previsti per gli aiuti a ciascun impresa. La condizione di cui sopra dovrà essere certificata da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorietà.
2. Parimenti non sono cumulabili ad altri simili e similari contributi concessi da questo Ente per l'imprenditoria.